



Bruxelles, 27 gennaio 2022
(OR. fr, en)

5561/22

LIMITE

MIGR 20
JAI 96
ASILE 12
FRONT 38
RELEX 102

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0401(CNS)**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	5614/22
n. doc. Comm.:	14692/21
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a misure temporanee di emergenza a beneficio di Lettonia, Lituania e Polonia – Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo – Decisione di consultare un'istituzione o un organo

1. Le 1 décembre 2021, la Commission a publié une proposition de décision du Conseil relative à des mesures d'urgence provisoires en faveur de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne, fondée sur l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. L'examen par les conseillers JAI et le groupe «Asile» a débuté le 6 décembre 2021 et s'est achevé le 26 janvier 2022.
3. La présidence estime qu'un compromis a été atteint, juste et équilibré tenant compte des points de vue exprimés par les Etats membres.

4. Les amendements apportés à la proposition de la Commission figurant dans le document ST 14692/21 sont indiqués en caractères **gras** et les passages supprimés sont indiqués par des crochets [...].
 5. Compte tenu de ce qui précède, le Coreper est invité à approuver le texte de compromis figurant à l'annexe de la présente note, afin de lancer la consultation obligatoire du Parlement européen.
-

2021/0401 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa a misure temporanee di emergenza a beneficio di Lettonia, Lituania e Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Dall'estate del 2021 l'Unione nel suo complesso e la Lettonia, la Lituania e la Polonia in particolare sono soggette a una minaccia ibrida sotto forma di strumentalizzazione di **migranti [...]**. Ciò ha determinato un aumento senza precedenti degli ingressi illegali in provenienza dalla Bielorussia. Sebbene negli ultimi anni siano stati quasi inesistenti, i tentativi di attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'UE in provenienza dalla Bielorussia ora sono una realtà quotidiana. Tale fenomeno è stato istigato e organizzato dal regime di Lukashenko che ha attirato migranti alla frontiera con la collaborazione dei trafficanti di migranti e delle reti criminali.
- (3) Tale strumentalizzazione ha portato a una situazione di estrema difficoltà per i migranti alle frontiere esterne tra l'Unione europea e la Bielorussia. Le azioni della Bielorussia hanno creato una crisi umanitaria, con un certo numero di vittime accertate. La responsabilità principale nel far fronte a questa crisi spetta alla Bielorussia. Tale Stato è vincolato dalla convenzione di Ginevra che include il principio di *non-refoulement* (non respingimento). La Bielorussia deve pertanto assicurare una protezione adeguata ai migranti sul proprio territorio e collaborare a tal fine con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Sebbene la limitazione degli accessi abbia ostacolato la valutazione delle necessità sul lato bielorusso della frontiera, la Commissione ha operato in strettissima collaborazione con le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate e con le pertinenti organizzazioni partner nel campo dei diritti umani e dell'assistenza umanitaria nell'obiettivo di prevenire il perdurare della crisi umanitaria, considerato anche il peggioramento delle condizioni meteorologiche. Decisioni recenti hanno mobilitato 700 000 EUR di finanziamenti umanitari per aiutare le organizzazioni partner a fornire assistenza alle persone vulnerabili [...] alla frontiera e in Bielorussia.

(4) [...]

Nel 2020, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno ricevuto un totale di 1 915 domande di asilo. Nel 2021 il numero di domande di asilo è salito a un totale di 10 769, che corrisponde a un aumento di più del 560 %. Considerando i tre Stati membri interessati separatamente, nel 2021 l'aumento rispetto al 2020 è stato rispettivamente del 414 % per la Lettonia, del 1 050 % per la Lituania e del 493 % per la Polonia. Queste cifre mostrano la natura improvvisa e senza precedenti dell'afflusso di cittadini di paesi terzi a seguito della strumentalizzazione dei migranti da parte della Bielorussia. In considerazione di tali dati è importante che l'UE resti vigile, consentendo agli Stati membri interessati di continuare a reagire adeguatamente sulla base delle misure di cui alla presente decisione. L'improvviso afflusso ha portato a una pressione straordinaria sui sistemi di asilo di questi Stati membri, i cui effetti si accumulano nel tempo.

(5) L'Unione ha condannato fermamente, al più alto livello, tale strumentalizzazione dei migranti [...]. Il Consiglio europeo si è occupato di tale minaccia nelle riunioni di giugno e ottobre 2021². Nel discorso sullo stato dell'Unione, la presidente von der Leyen ha individuato nelle azioni della Bielorussia un attacco ibrido per destabilizzare l'Europa³. Queste azioni dimostrano un tentativo determinato di creare una crisi persistente e prolungata, inserito in un ampio sforzo concertato di destabilizzare l'Unione europea e indebolire la società e le istituzioni chiave. Esse rappresentano una minaccia reale e un pericolo concreto per la sicurezza dell'Unione.

² Conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021 e del 20-21 ottobre 2021.

³ Discorso sullo stato dell'Unione 2021 del 15 settembre 2021.

- (6) La presente proposta fa seguito all'invito rivolto dal Consiglio europeo alla Commissione nelle sue conclusioni del 22 ottobre **2021** di proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per garantire una risposta immediata e appropriata alla minaccia ibrida, in linea con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. [...] Le misure sarebbero volte a sostenere ulteriormente la Lettonia, la Lituania e la Polonia affinché gestiscano la situazione attuale in modo controllato e rapido, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali.
- (7) Per far fronte all'attuale situazione di emergenza, la Lituania, la Lettonia e la Polonia hanno dichiarato lo stato di emergenza e hanno intensificato la sorveglianza delle frontiere e altre misure di controllo alle frontiere per proteggere l'integrità e la sicurezza dell'Unione. Tra le altre misure, questi Stati membri sono stati costretti a limitare il numero dei valichi di frontiera aperti e hanno inviato un numero significativo di guardie di frontiera alle frontiere terrestri con la Bielorussia. Essi devono inoltre gestire i cittadini di paesi terzi in arrivo alle loro frontiere, molti dei quali chiedono o intendono chiedere protezione internazionale nell'Unione europea, e quelli già presenti nei loro territori.
- (8) L'Unione ha dimostrato il suo fermo sostegno a detti Stati membri che sono presi di mira dal regime bielorusso e che gestiscono le frontiere esterne per conto dell'UE.

- (9) La Commissione ha concesso assistenza finanziaria di emergenza alla Lituania. Ha inoltre fornito, oltre ai 360 milioni di EUR previsti per gli Stati membri in questione a titolo dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nel periodo finanziario corrente, un'ulteriore integrazione di circa 200 milioni di EUR che sarà disponibile per il 2021 e il 2022. La Lituania ha inoltre attivato il meccanismo unionale di protezione civile e la Commissione ha coordinato l'assistenza fornita da 19 Stati membri. Attraverso tale meccanismo la Lituania ha ricevuto tende, letti, sistemi di riscaldamento e altri articoli essenziali per venire incontro alle necessità dei migranti presenti nel territorio lituano. Questa opzione rimane aperta alla Lettonia e alla Polonia.
- (10) Inoltre, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'[...] **Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)** e [...] **l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)** hanno fornito sostegno operativo agli Stati membri che hanno chiesto la loro assistenza, in modo da aiutarli a far fronte all'attuale situazione di crisi. In particolare, le agenzie hanno inviato esperti per trattare le domande d'asilo, hanno attuato misure di controllo delle frontiere e di intelligence e si sono adoperate per rafforzare la capacità di rimpatrio e condurre operazioni di rimpatrio. Questo sostegno operativo ha già comportato un numero considerevole di operazioni di rimpatrio. Le agenzie possono ora intensificare ulteriormente il sostegno operativo **in funzione delle loro esigenze**. [...] È importante che i tre Stati membri interessati si avvalgano appieno di tale sostegno.

- (11) Tale sostegno finanziario e operativo è stato sostenuto da azioni nel settore della politica estera finalizzate ad affrontare la situazione creata dalla strumentalizzazione e a ridurre gli arrivi. Oltre al pacchetto globale di sanzioni economiche e finanziarie e al divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'Unione e di accesso agli aeroporti dell'Unione per i vettori bielorussi in risposta alle elezioni fraudolente e all'atterraggio forzato del volo Ryanair, l'Unione ha adottato ulteriori misure a titolo di risposta specifica alla strumentalizzazione dei migranti da parte della Bielorussia. Il 9 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione di sospensione parziale dell'accordo UE-Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti. Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha modificato il regime di sanzioni dell'UE nei confronti della Bielorussia e l'Unione ora può anche imporre sanzioni nei confronti di persone ed entità che organizzano o contribuiscono alle attività volte ad agevolare l'attraversamento illegale delle frontiere dell'UE. Il 23 novembre **2021** la Commissione ha presentato una proposta relativa alla prevenzione e alla limitazione delle attività degli operatori del trasporto che praticano o facilitano il traffico o la tratta di esseri umani verso l'Unione.
- (12) La Commissione, l'alto rappresentante assistito dal Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri hanno inoltre compiuto intensi sforzi diplomatici nei confronti dei principali paesi di origine e di transito per impedire ulteriori arrivi di cittadini di tali paesi attraverso la Bielorussia. Tali sforzi hanno incluso attività di sensibilizzazione e un maggior numero di visite nei principali paesi partner di origine e di transito nell'obiettivo di contrastare la disinformazione bielorussa, limitare le partenze e ottenere sostegno al rimpatrio dei cittadini di tali paesi attualmente [...] in Bielorussia. Tra le attività di sensibilizzazione figurano anche contatti diretti con le compagnie aeree e le autorità preposte all'aviazione civile, al fine di esplorare modalità per contribuire a limitare i viaggi in malafede verso la Bielorussia.

- (13) Tali sforzi diplomatici, umanitari, operativi e finanziari intrapresi dall'Unione o dai suoi Stati membri hanno portato a rapidi risultati. Le rotte di transito sfruttate dai trafficanti per portare i migranti alla frontiera bielorussa vengono chiuse una dopo l'altra. Tuttavia, le azioni orchestrate dalla Bielorussia rappresentano ancora un pericolo reale e concreto per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri interessati nonché per la loro integrità territoriale. Il contesto rimane infatti molto instabile e la Bielorussia continua a strumentalizzare i migranti che raggiungono ancora le frontiere esterne dell'Unione, concretizzando così un attacco ibrido all'UE.
- (14) Di conseguenza, la situazione sul campo rimane problematica per la Lettonia, la Lituania e la Polonia, con migliaia di migranti [...] sui loro territori e alla frontiera UE-Bielorussia e con cittadini di paesi terzi o apolidi che continuano ad arrivare. Data l'attuale situazione instabile e difficile nei tre Stati membri interessati, è necessario adottare misure temporanee a beneficio di tali Stati membri.
- (15) Le misure dovrebbero dotare gli Stati membri interessati degli strumenti giuridici [...] appropriati per rispondere in modo rapido ed efficiente alla situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi che colpisce la Lettonia, la Lituania e la Polonia. Tali misure temporanee possono comprendere tutte le misure [...] **previste dalla presente Decisione** per rispondere efficacemente e rapidamente all'attacco in corso. Tali misure possono in via di principio derogare anche a disposizioni di atti legislativi.

- (16) Le misure adottate nella presente decisione sono di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale; la loro adozione è necessaria per consentire una gestione ordinata e dignitosa dei flussi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e per proteggere l'integrità territoriale e la sicurezza nazionale degli Stati membri interessati.
- (17) Sulla base della valutazione dell'attuale situazione di emergenza, l'istituzione di una procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo alle frontiere esterne, in deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo[...] e della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza [...], è considerata la modalità più idonea per sostenere gli Stati membri interessati. La procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo e le misure di sostegno operativo previste dalla presente decisione [...] sono strumenti che possono essere utilizzati dagli Stati membri interessati [...] per gestire la situazione in modo controllato ed efficace, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali, come sottolineato nell'invito rivolto dal Consiglio europeo alla Commissione. In particolare, le misure di cui alla presente decisione rispettano il diritto d'asilo garantendo un accesso effettivo ed efficace alla relativa procedura e il principio di *non-refoulement*.

- (18) La procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo alle frontiere esterne di cui alla presente decisione è conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 4, 7, 24, 18 e 19, paragrafi 1 e 2, nel pieno rispetto della quale deve essere applicata. Per tenere conto in particolare della preminenza dell'interesse superiore dei minori e della necessità di rispettare la vita familiare e di garantire la tutela della salute delle persone interessate, la presente decisione dovrebbe prevedere norme e garanzie specifiche applicabili ai minori e ai loro familiari e ai richiedenti il cui stato di salute richiede un sostegno specifico e adeguato. Le garanzie di cui alla direttiva 2013/32/UE (direttiva procedure) e alla direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza) riguardanti i richiedenti con esigenze particolari o vulnerabilità dovrebbero continuare ad applicarsi nei confronti delle persone soggette alla procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo. La direttiva 2013/33/UE, comprese le norme e le garanzie relative al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, dovrebbe continuare ad applicarsi a partire dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale. La possibilità di derogare a talune disposizioni della direttiva suddetta dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo per gli Stati membri di garantire in ogni momento il rispetto della dignità umana e di provvedere, in particolare, alle esigenze essenziali dei cittadini di paesi terzi **o degli apolidi** soggetti alla procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo.

- (19) È necessario stabilire una procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo alle frontiere esterne che sia adeguata alle esigenze specifiche degli Stati membri interessati, in quanto le attuali disposizioni della direttiva procedure non forniscono strumenti adeguati per rispondere efficacemente all'attuale situazione di emergenza caratterizzata dalla strumentalizzazione dei migranti da parte della Bielorussia. Sebbene alcune disposizioni della direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo possano essere applicate per affrontare la situazione attuale in modo ordinato, esse non sono concepite specificamente per una situazione in cui l'integrità e la sicurezza dell'Unione sono sotto attacco in seguito alla strumentalizzazione dei migranti. Sono pertanto necessarie disposizioni procedurali specifiche, in particolare la definizione di una procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo, per far fronte a questa particolare situazione di emergenza. Agli aspetti non specificamente disciplinati dalla presente decisione dovrebbero applicarsi tutte le altre norme e garanzie della direttiva procedure.

[...]

- (21) Al fine di garantire che gli Stati membri interessati dispongano della flessibilità necessaria e di evitare che la Bielorussia rivolga la sua attenzione a specifiche categorie di cittadini di paesi terzi, dovrebbe essere possibile, a norma della procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo di cui alla presente decisione, che gli Stati membri interessati applichino una procedura di frontiera ai sensi dell'articolo 43 della direttiva procedure per decidere sull'ammissibilità e sul merito di tutte le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi o apolidi fermati o trovati in prossimità della frontiera con la Bielorussia dopo un ingresso illegale o presentatisi ai valichi di frontiera. Devono essere rispettate le garanzie di cui al capo II della direttiva procedure.

(22) Nella procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo l'interesse superiore del minore e le garanzie per i richiedenti affetti da patologie dovrebbero costituire un criterio fondamentale per le autorità competenti. Per questo motivo, nell'ambito della procedura di emergenza per la gestione della migrazione e dell'asilo, la Lettonia, la Lituania e la Polonia dovrebbero esaminare in via prioritaria le domande [...] dei minori e dei loro familiari, **nonché quelle dei richiedenti la cui particolare situazione di vulnerabilità lo renda necessario**. Inoltre, qualora lo stato di salute del richiedente non consenta di procedere all'esame della domanda alla frontiera o nelle zone di transito, la Lettonia, la Lituania e la Polonia non dovrebbero applicare la procedura di frontiera. Quanto sopra dovrebbe valere anche nel caso in cui i problemi di salute si manifestino durante l'esame della domanda. Qualora durante l'esame della domanda emerga che un richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari, e non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'asilo alla frontiera, conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva procedure, lo Stato membro interessato dovrebbe indirizzare il richiedente verso la procedura normale all'interno del territorio.

(22 bis) **Al fine di organizzarsi meglio nel contesto dell'attuale situazione di emergenza, gli Stati membri interessati possono esaminare in via prioritaria le domande verosimilmente fondate o manifestamente infondate.**

- (23) **Gli Stati membri possono ricorrere al trattenimento, anche per impedire le fughe, conformemente alla direttiva sulle condizioni di accoglienza e [...] all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva procedure [...]. In caso di trattenimento, dovrebbero applicarsi i motivi e le condizioni del trattenimento di cui all'articolo 8 della direttiva accoglienza. In particolare, gli Stati membri possono trattenere un richiedente solo qualora non siano applicabili efficacemente altre misure alternative meno coercitive, quali le restrizioni alla libera circolazione a norma dell'articolo 7 della medesima direttiva. [...] Devono trovare applicazione le garanzie per il trattenimento previste nella direttiva accoglienza, in particolare per le persone vulnerabili e per richiedenti con esigenze di accoglienza particolari [...]. Le alternative al trattenimento, come le restrizioni alla libertà di circolazione o l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, possono essere altrettanto efficaci nelle circostanze attuali e dovrebbero pertanto essere prese in considerazione dalle autorità [...].**

- (24) [...] Agli Stati membri interessati dalla presente decisione dovrebbe essere consentito di prorogare il termine di registrazione per le domande di protezione internazionale fino a quattro settimane, e fino a cinque settimane in caso di motivi imperativi connessi alla salute pubblica, fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento 603/2013 (Eurodac). [...] **Dovrebbe essere possibile prorogare** la durata massima della procedura di frontiera a sedici settimane **dalla data della presentazione, periodo durante il quale [...]** dovrebbe essere presa una decisione sulla domanda, compresa una decisione su un eventuale ricorso presentato avverso una decisione negativa. Questi termini procedurali, più lunghi di quelli previsti dalla direttiva procedure, sono intesi a fornire agli Stati membri interessati un ausilio nella gestione di un afflusso improvviso, in una situazione di strumentalizzazione dei migranti. A fronte dell'attuale situazione, gli Stati membri interessati devono riorientare risorse per proteggere la propria integrità territoriale, oltre a gestire i cittadini di paesi terzi **o gli apolidi** che giungono alle loro frontiere o che sono già presenti sui loro territori. Di conseguenza gli Stati membri interessati potrebbero aver bisogno di tempo per riorganizzare le loro risorse e aumentare la loro capacità, anche con il sostegno delle agenzie dell'UE. Inoltre il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera sarà più elevato rispetto alle circostanze normali; lo Stato membro interessato potrebbe quindi necessitare di più tempo per essere in grado di adottare decisioni senza consentire l'ingresso nel territorio. La Lettonia, la Lituania e la Polonia dovrebbero tuttavia dare la priorità alla registrazione delle domande dei minori e dei loro familiari, **nonché dei richiedenti la cui particolare situazione di vulnerabilità lo renda necessario.**

- (25) [...] Nel caso in cui gli Stati membri interessati si trovino ad affrontare atti di violenza alle loro frontiere esterne, anche nel contesto di tentativi da parte di cittadini di paesi terzi **o di apolidi** di forzare l'ingresso in massa avvalendosi altresì di mezzi violenti e sproporzionati, gli Stati membri interessati dovrebbero poter prendere le misure necessarie conformemente alle normative nazionali al fine di salvaguardare la sicurezza, tutelare l'ordine pubblico e garantire l'efficace applicazione della presente decisione. **Gli atti di violenza alla frontiera devono essere evitati a tutti i costi, non solo per proteggere l'integrità territoriale e la sicurezza dello Stato membro interessato, ma anche per garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi, in particolare le famiglie e i minori in attesa dell'opportunità di presentare domanda di asilo nell'Unione in modo pacifico.**
- (26) L'articolo 18, paragrafo 9, della direttiva 2013/33/UE consente agli Stati membri, in casi debitamente giustificati in determinate condizioni, di stabilire in via temporanea modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nella direttiva. L'attuale situazione di emergenza costituisce una situazione eccezionale che giustifica condizioni materiali di accoglienza diverse, dal momento che si è verificato un afflusso improvviso e imprevedibile di cittadini di paesi terzi **e di apolidi** da registrare e assistere alla frontiera. Per questo motivo, nell'attuale situazione di emergenza, lo Stato membro interessato dovrebbe poter derogare alle norme della direttiva accoglienza e fornire ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi un ricovero temporaneo, che dovrebbe essere adeguato alle condizioni meteorologiche stagionali, nonché soddisfare le loro esigenze essenziali, in particolare fornendo cibo, acqua, vestiario, cure mediche adeguate e assistenza alle persone vulnerabili, nel pieno rispetto del diritto alla dignità umana.

(27) [...] Qualora una domanda reiterata **senza elementi o risultanze nuovi** sia presentata al solo scopo di ritardare o impedire il rimpatrio, gli Stati membri possono considerare tale domanda inammissibile, in linea con l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva procedure. In virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva stessa [...] in relazione ai cittadini di paesi terzi [...] fermati **o scoperti** in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

[...]

(29) La Lettonia, la Lituania e la Polonia dovrebbero informare i cittadini di paesi terzi **o gli apolidi** in merito alle eventuali misure **che abbiano deciso di applicare** [...] conformemente alla presente decisione, [...] in una lingua che il cittadino di paese terzo **o l'apolide** comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. [...] **Le informazioni dovrebbero riguardare, in particolare,** i punti accessibili per la registrazione e l'inoltro di una domanda di protezione internazionale, [...] l'ubicazione dei punti più vicini in cui la domanda può essere inoltrata, la possibilità di impugnare la decisione sulla domanda e la durata delle misure.

- (30) Al fine di sostenere lo Stato membro interessato nel prestare la necessaria assistenza ai cittadini di paesi terzi **o agli apolidi** rientranti nell'ambito di applicazione della presente decisione, anche promuovendo attività di rimpatrio volontario o assolvendo compiti umanitari, le agenzie delle Nazioni Unite e altre organizzazioni partner pertinenti, in particolare l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dovrebbero avere un accesso effettivo alla frontiera alle condizioni stabilite nella direttiva accoglienza e nella direttiva procedure. Conformemente all'articolo 29 della direttiva procedure, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati dovrebbe poter avere accesso ai richiedenti, compresi quelli che si trovano alla frontiera. A tal fine la Lettonia, la Lituania e la Polonia dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con le agenzie delle Nazioni Unite e le pertinenti organizzazioni partner.
- (31) La Lettonia, la Lituania e la Polonia dovrebbero applicare le eventuali misure [...] **che decidano di adottare** nell'ambito della presente decisione solo per il tempo strettamente necessario ad affrontare la situazione di emergenza e comunque per non più di sei mesi. Qualora la situazione che ha determinato l'applicazione di tali misure specifiche non dovesse più sussistere prima della fine di tale periodo di sei mesi, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente sospendere l'applicazione. La Commissione, di concerto con gli Stati membri interessati e le pertinenti agenzie dell'UE, dovrebbe sottoporre la situazione a monitoraggio e riesame costanti nonché proporre, se del caso, al Consiglio e agli Stati membri interessati la cessazione dell'applicazione delle misure di cui alla presente decisione o la loro eventuale proroga mediante una proposta a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE.

- (32) A seguito di una richiesta di sostegno da parte della Lettonia, della Lituania [...] o della Polonia, le agenzie dell'Unione europea dovrebbero valutare le loro esigenze in cooperazione con tali paesi. Per assistere i tre Stati membri che affrontano sfide specifiche derivanti dalla strumentalizzazione dei migranti da parte della Bielorussia, la guardia di frontiera e costiera europea (Frontex), l'**Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)** [...] e l'**Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto** (Europol), nonché gli Stati membri, dovrebbero fornire alla Lettonia, alla Lituania e alla Polonia un sostegno adeguato mettendo a disposizione in via prioritaria le risorse necessarie, pur continuando a provvedere alle esigenze di altri Stati membri esposti alla pressione migratoria.
- (33) **A norma del regolamento (UE) 2019/1896 e per [...]** assistere i tre Stati membri che affrontano sfide specifiche derivanti dalla strumentalizzazione dei migranti, la guardia di frontiera e costiera europea (Frontex) dovrebbe, su richiesta degli Stati membri interessati, [...] **fornire o aumentare il** sostegno a favore di questi tre Stati membri. In questo contesto, su richiesta di uno di tali Stati membri, il direttore esecutivo di Frontex dovrebbe avviare un intervento alle frontiere o un intervento di rimpatrio rapidi per un periodo di tempo limitato sul territorio dello Stato membro ospitante interessato e mobilitare le risorse necessarie. Su richiesta, Frontex dovrebbe inoltre [...] **fornire o rafforzare** altri tipi di assistenza, quali i servizi Eurosur per la fusione dei dati o i prodotti di analisi dei rischi, nonché delle attrezzature necessarie per potenziare la sorveglianza delle frontiere. Una situazione di strumentalizzazione dei migranti dovrebbe inoltre indurre l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a svolgere un'apposita valutazione delle vulnerabilità, anche per valutare eventuali ulteriori esigenze di sostegno.

- (34) **A norma del regolamento (UE) 2021/2303 e per [...]** sostenere questi Stati membri che affrontano sfide specifiche derivanti dalla strumentalizzazione dei migranti nell'attuazione delle deroghe di cui alla presente decisione, **l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) [...]** dovrebbe, su richiesta degli Stati membri interessati, **[...] fornire o aumentare il sostegno** mettendo a disposizione della Lettonia, della Lituania e della Polonia le risorse necessarie, in particolare mediante l'invio di squadre di sostegno per l'asilo, al fine di fornire assistenza tra l'altro per registrare e trattare le domande, individuare e valutare le vulnerabilità, garantire condizioni di accoglienza adeguate o fornire i necessari servizi di traduzione, consulenza e formazione.
- (35) **A norma del regolamento (UE) 2016/794 e per [...]** assistere i tre Stati membri che affrontano sfide specifiche derivanti dalla strumentalizzazione dei migranti, **l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)** dovrebbe, su richiesta degli Stati membri interessati, sostenerli inviando esperti, trattando in via prioritaria le loro richieste, fornendo prodotti di analisi mirati, quali valutazioni delle minacce, analisi strategiche e operative e relazioni sulla situazione, continuare a sostenerli nella lotta contro il traffico di migranti e i reati connessi.

- (36) Se del caso, le agenzie dell'Unione europea dovrebbero pubblicare bandi per esperti al fine di rispondere alle richieste di sostegno da parte della Lettonia, della Lituania o della Polonia. In tal caso gli Stati membri dovrebbero essere invitati a inviare quanto prima gli esperti necessari dotati di profili adeguati. Nel contesto di un intervento alle frontiere o di un intervento di rimpatrio rapidi organizzati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, è opportuno invitare gli Stati membri a fornire i rispettivi contributi per l'invio di squadre del corpo permanente, anche provenienti dalla riserva di reazione rapida, o tutte le attrezzature necessarie, incluso nell'ambito della riserva di attrezzatura di reazione rapida. È altresì opportuno invitare gli Stati membri a sostenere la Lettonia, la Lituania e la Polonia in tutte le misure di rimpatrio e nelle attività di sensibilizzazione dei paesi terzi.
- (37) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri bensì, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). In ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

- (38) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (39) [Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione **del Regno Unito e dell'Irlanda** rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al **trattato sull'Unione europea [...]** e al **trattato sul funzionamento dell'Unione europea [...]**, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

OPPURE

[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato (mediante lettera del ...) che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

- (40) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (41) Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (42) Data la loro natura temporanea, le misure adottate dovrebbero essere limitate nel tempo e cessare una volta terminata l'attuale situazione di emergenza.
- (43) Le persone arrivate in Lettonia, Lituania e Polonia dalla Bielorussia prima dell'entrata in vigore della presente decisione dovrebbero essere incluse nel suo ambito di applicazione, se non sono ancora state registrate [...],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

Articolo 1

OGGETTO

La presente decisione istituisce misure temporanee a beneficio della Lettonia, della Lituania e della Polonia al fine di sostenere tali paesi nella gestione della situazione di emergenza provocata dalle azioni della Bielorussia, che hanno determinato un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e **apolidi** nell'attuale contesto di strumentalizzazione dei migranti alle frontiere esterne.

La presente decisione non si applica ai cittadini bielorussi che chiedono protezione internazionale negli Stati membri di cui al paragrafo precedente.

CAPO II

PROCEDURA DI EMERGENZA PER LA GESTIONE DELLA MIGRAZIONE E DELL'ASILO ALLE FRONTIERE ESTERNE DI LETTONIA, LITUANIA E POLONIA

Articolo 2

Procedura d'asilo

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva procedure, la registrazione di cittadini di paesi terzi o di apolidi fermati o trovati nelle vicinanze della frontiera con la Bielorussia dopo un ingresso illegale o presentatisi ai valichi di frontiera può essere effettuata entro quattro settimane dopo la presentazione della domanda, **fatti salvi i termini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento (UE) n. 603/2013 (Eurodac). Tale periodo può essere prorogato di una settimana per motivi imperativi connessi alla salute pubblica.**

La Lettonia, la Lituania e la Polonia danno priorità alla registrazione delle domande dei minori e dei loro familiari, **nonché dei richiedenti la cui particolare situazione di vulnerabilità lo renda necessario.**

2. In deroga all'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 31, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva procedure, la Lettonia, la Lituania e la Polonia possono decidere alla loro frontiera o nelle loro zone di transito sull'ammissibilità o [...] sul merito di tutte le domande registrate conformemente al paragrafo 1.

Fatto salvo l'articolo 24 della direttiva procedure, per i richiedenti le cui condizioni di salute richiedano un sostegno che non può essere adeguatamente garantito alla frontiera o nelle zone di transito, anche qualora ciò emerga nel corso della procedura, la procedura di frontiera cessa di applicarsi e il richiedente è ammesso nel territorio affinché la domanda sia esaminata, senza necessariamente riavviare la procedura.

Si applicano i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II della direttiva procedure.

3. La Lettonia, la Lituania e la Polonia danno priorità all'esame delle domande [...] presentate da minori e dai loro familiari, **nonché ai richiedenti la cui particolare situazione di vulnerabilità lo renda necessario.**

La Lettonia, la Lituania e la Polonia possono dare priorità all'esame delle domande verosimilmente fondate o manifestamente infondate.

[...]

[...]4. In deroga all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva procedure, il termine che precede la concessione dell'accesso al territorio può essere esteso a 16 settimane **dalla data della presentazione**, durante le quali è presa una decisione sulla domanda, anche per quanto riguarda il ricorso.

[...]5. In deroga all'articolo 46, paragrafi 5 e 6, della direttiva procedure la Lettonia, la Lituania e la Polonia possono decidere di applicare le norme di cui al paragrafo 6 di detto articolo a tutte le decisioni prese sulle domande esaminate nell'ambito di una procedura di frontiera di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 3

Condizioni materiali di accoglienza

1. In deroga **agli articoli 17 e 18 della** direttiva 2013/33/UE, la Lettonia, la Lituania e la Polonia possono stabilire temporaneamente modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle **ivi** previste, [...] in relazione ai richiedenti [...] soggetti alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione. [...]
2. **Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2013/33/UE.**
3. **Le modalità di cui al paragrafo 1 comunque soddisfano [...]** le esigenze essenziali dei richiedenti, in particolare cibo, acqua, vestiario, cure mediche adeguate e un ricovero temporaneo adeguato alle condizioni meteorologiche stagionali, nel pieno rispetto della dignità umana.

[...]

Articolo 5

Garanzie specifiche

1. Nell'applicare la presente decisione, la Lettonia, la Lituania e la Polonia informano debitamente i cittadini di paesi terzi o gli apolidi **soggetti alla decisione**, in una lingua che il cittadino di paese terzo **o l'apolide** comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile, in merito alle misure applicate, agli appositi punti accessibili per la registrazione e l'inoltro di una domanda di protezione internazionale, in particolare al punto più vicino in cui possono inoltrare una domanda di protezione internazionale, alla possibilità di impugnare la decisione e alla durata delle misure.
2. La Lettonia, la Lituania e la Polonia non applicano gli articoli 2, 3, 4 e 5 più a lungo di quanto strettamente necessario per far fronte alla situazione di emergenza provocata dalla Bielorussia, e in ogni caso non oltre il periodo di cui all'articolo 10.

CAPO III

SOSTEGNO OPERATIVO

[...]

Articolo 7

Sostegno operativo dell'[...]Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

A seguito di una richiesta di sostegno da parte della Lettonia, della Lituania o della Polonia, **l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) [...] fornisce o aumenta il [...] sostegno operativo necessario**, in particolare attraverso le seguenti attività:

- a) l'invio di squadre di sostegno per l'asilo;
- b) la registrazione delle domande di protezione internazionale;
- c) l'agevolazione dell'inizio dell'esame delle domande di asilo;
- d) lo svolgimento di colloqui personali con i richiedenti in merito alle rispettive domande e alle circostanze del loro arrivo;
- e) il sostegno a un'identificazione e valutazione adeguate dei richiedenti vulnerabili;
- f) il sostegno alla gestione e alla progettazione di strutture di accoglienza, compresa la messa in atto di norme adeguate;
- g) l'informazione dei richiedenti o potenziali richiedenti protezione internazionale e la predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno;

- h) l'apporto di competenza, in particolare in relazione ai servizi di interpretazione e traduzione, alle informazioni precise e aggiornate sui paesi di origine e alla conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli di asilo;
- i) l'offerta di formazione per il personale delle autorità competenti o di altro tipo;
- j) altre forme di sostegno specifico, a seconda dei casi.

[...]

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Cooperazione e valutazione

1. **Nell'applicare la presente decisione, [...]** la Commissione, le agenzie pertinenti dell'Unione europea e la Lettonia, la Lituania e la Polonia cooperano strettamente e si scambiano regolarmente informazioni sulla **sua [...]** attuazione [...]. **A tal fine gli Stati membri interessati** continuano a trasmettere tutti i dati **che sono** pertinenti [...] ai fini dell'attuazione della presente decisione, attraverso la rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione.

2. **Nell'applicare la presente decisione**, la Lettonia, la Lituania e la Polonia [...] mantengono la loro stretta cooperazione con l'UNHCR e le pertinenti organizzazioni partner per stabilire modalità di sostegno ai richiedenti nell'attuale situazione di emergenza, in linea con le norme di cui alla presente decisione, alla direttiva procedure e alla direttiva accoglienza.
3. **Nell'applicare la presente decisione**, [...] la Commissione, in cooperazione con la Lettonia, la Lituania e la Polonia, sottopone la situazione a monitoraggio e riesame costanti e propone, se del caso, l'abrogazione o la proroga della presente decisione mediante una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE. A tal fine la Lettonia, la Lituania e la Polonia forniscono alla Commissione le informazioni specifiche che le sono necessarie per effettuare tale riesame e presentare la proposta di abrogazione o proroga, come pure ogni altra **pertinente** informazione **relativa alla situazione alla frontiera con la Bielorussia** richiesta dalla Commissione.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Fatto salvo l'articolo 9 e **il paragrafo 4 del presente articolo**, essa si applica fino a sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

3. La presente decisione si applica [...] a tutti i cittadini di paesi terzi, **ad eccezione dei cittadini bielorussi e degli apolidi**, che arrivano sul territorio della Lettonia, della Lituania e della Polonia dalla data di entrata in vigore della presente decisione, come pure ai cittadini di paesi terzi già presenti sul territorio della Lettonia, della Lituania e della Polonia prima dell'entrata in vigore della presente decisione per effetto delle azioni del regime bielorusso e le cui domande di protezione internazionale non sono state registrate [...].
4. La presente decisione continua ad applicarsi ai richiedenti le cui domande di protezione internazionale sono state registrate conformemente alle disposizioni della presente decisione, finché non sia stata presa una decisione finale in merito alle relative domande [...].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
